

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

TAR PER LA SICILIA

Luglio 2011

PROCESSO AMMINISTRATIVO – APPELLO – Rinvio del giudizio al giudice di primo grado

Tar Sicilia, Palermo, 26 luglio 2011 n. 1538 (ord.) – Pres. Monteleone, Est. Cabrini

In ossequio al generale principio della domanda ed in un'ottica deflattiva dei processi, in caso di rinvio del giudizio al giudice di primo grado deve operare il combinato disposto di cui agli artt. 39, c. 1, c.p.a. (“Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”) e di cui all'art. 353, c. 2, c.p.c. a norma del quale le parti devono riassumere il processo (con un atto regolarmente notificato alle altre parti ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c.) nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza (ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione, arg. ex art. 327, c. 1, c.p.c., come modificato dalla l.n. 69/09 e dall'art. 92, c. 3, c.p.a.), pena l'estinzione del processo stesso (ai sensi dell'art. 35, c. 2, lett. a), c.p.a.;

[Link al testo ordinanza](#)

Il Tribunale ha osservato che l'art. 35, ult. co., l.n. 1034/1971, che era stato introdotto dall'art. 11 l. n. 205/2000 a norma del quale. “*in ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio*”, è stato abrogato, a decorrere dal 16 settembre 2010, dall'allegato 4, art. 4, c. 1, n. 10) d.lgs. n. 104/2010 e che analoga disposizione non è dato rinvenire nel nuovo codice del processo amministrativo.